

Il regime della decadenza delle prestazioni previdenziali

La materia era a suo tempo disciplinata dal DPR 30.4.1970 n. 639. Attualmente è invece in vigore l'articolo 46 della legge n. 88/99 di ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL.

In base alla precedente normativa, il mancato esercizio dell'esercizio nel termine decadenziale dopo l'esperimento dei ricorsi amministrativi, determinava esclusivamente la necessità di ripetere l'intera procedura amministrativa.

La legge 29 marzo 1991 n. 103 stabiliva invece che il termine, allora decennale, era posto a pena di decadenza. Si determinava così l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 246/92 precisava come la decadenza non poteva riguardare la disciplina del diritto alla pensione, ma solo quella del diritto ai ratei maturati.

E' stato così precisato che il diritto a pensione deve considerarsi imprescrittibile e che lo stesso non è soggetto a decadenza.

La disciplina attuale è data dall'articolo 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito in legge 14.11.1992 n. 438.

Esso stabilisce che: <<per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'Istituto, o dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 legge 9 marzo 1989 n. 88 (gestione contro la disoccupazione e fondo di garanzia per il T.F.R.), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.>>

Si fa presente che le predette forme di decadenza operano anche qualora l'interessato nel predetto termine non promuova il ricorso amministrativo. I termini della fase amministrativa risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art 7 legge 533/73) nonché di ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'articolo 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa.

Naturalmente anche in questi casi, la decadenza opera sui ratei maturati e non sul diritto a pensione.